**Inoltrato da: Nome** (Comune/istituzione)

 **Indirizzo**

Attualmente nel Cantone dei Grigioni i giudici vengono eletti per una durata di quattro anni. Questo sistema di rielezione periodica dei giudici è già previsto dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni. Esso mostra quanto siano radicati in profondità i principi democratici. La rielezione periodica dei giudici ha lo scopo di vincolare la loro elezione alla volontà popolare. Al contempo, in questo modo si mira a conferire loro la legittimazione necessaria per l'esercizio della loro funzione (cfr. al riguardo messaggio quaderno n. 9/2018-2019, pag. 779, 820).

L'organo di elezione può sfruttare il sistema della rielezione periodica per influire sulla giurisprudenza, lanciando moniti ai guidici in vista dell'elezione di conferma, punendoli per sentenze non gradite, inducendoli a dimettersi "volontariamente" o non rieleggendoli. Simili episodi hanno conseguenze non solo per le persone direttamente interessate. Essi possono avere un effetto dissuasivo anche sui giudici non interessati, di modo che anche questi, in maniera più o meno consapevole, emanino le loro sentenze prendendo a riferimento la loro presunta accettazione da parte dell'autorità di rielezione. Esiste dunque un rapporto conflittuale tra il sistema della rielezione periodica e l'indipendenza dei giudici (cfr. al riguardo messaggio quaderno n. 9/2018-2019, pag. 802).

Negli ultimi anni sono aumentate le voci che chiedono un'abolizione della procedura di rielezione. La procedura di rielezione è però tuttora molto diffusa in Svizzera. La Confederazione e 25 Cantoni applicano il sistema della rielezione periodica con periodi di carica relativamente brevi, compresi tra due e sei anni. Soltanto nel Cantone di Friburgo è prevista l'elezione unica dei giudici. In caso di abolizione della procedura di rielezione, i motivi per una cessazione del mandato dovrebbero essere esaminati e forse adeguati. Qualora il Cantone dei Grigioni dovesse decidere di prevedere un'elezione unica dei giudici per una durata fissa della carica, occorrerebbe inoltre esaminare se ai giudici, come ai membri del Governo, debba essere concessa una pensione. La configurazione della procedura di elezione ha quindi conseguenze sul rapporto di impiego dei giudici. Mediante il presente questionario si intende quindi dapprima stabilire se nel Cantone dei Grigioni il sistema della rielezione debba essere abolito o modificato, prima di elaborare le relative regolamentazioni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sì** | **No** |
| 1. **Elezione dei giudici nei tribunali cantonali**
2. **Procedura di rielezione**
3. Il sistema della rielezione periodica dei giudici deve essere mantenuto?
 |  |  |
| *Osservazioni:* |  |  |
| 1. Se il sistema della rielezione periodica deve essere abolito:

1.2.1 I giudici dei tribunali cantonali devono essere eletti una volta per un periodo di carica a tempo indeterminato, al massimo fino al compimento dell'età di pensionamento prevista dalla legge (68 anni [carica a titolo principale], 70 anni [carica a titolo accessorio])? |  |  |
| *Osservazioni:* |  |  |
| 1.2.2 I giudici dei tribunali cantonali devono essere eletti per un periodo di carica unico? |  |  |
| *Osservazioni:***Nota dei tribunali**:I tribunali cantonali respingono una tale regolamentazione. Un'elezione unica per un periodo di carica fisso rafforzerebbe sì l'indipendenza dei giudici rispetto alla regolamentazione attuale. Ma in questo modo l'attrattiva della carica di giudice diminuirebbe considerevolmente. Qualora il periodo di carica venisse limitato ad es. a dodici anni, una persona eletta a giudice all'età di 40 anni dovrebbe cessare l'attività giudiziaria già all'età di 52 anni e riorientarsi a livello professionale. Probabilmente ciò non risulterebbe semplice. Se il periodo di carica venisse limitato, occorre ritenere che non vi saranno praticamente più persone giovani pronte a mettersi a disposizione per una carica di giudice.  |  |  |
| 1.2 Se il sistema della rielezione periodica deve essere mantenuto:1.2.1 I giudici devono essere eletti per un periodo di carica di quattro anni?*Osservazioni:* |  |  |
| 1.2.2. I giudici devono essere eletti per un periodo di carica di i sei anni? |  |  |
| *Osservazioni:* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sì** | **No** |
| **II. Regolamentazioni particolari concernenti la rielezione dei giudici d'appello**1. Il periodo di carica dei giudici d'appello deve prolungarsi tacitamente se la CGSic non richiede lo svolgimento di una procedura di rielezione prima della scadenza del periodo di carica? |  |  |
| *Osservazioni:* |  |  |
| 2. Il Gran Consiglio deve poter negare la rielezione ai giudici d'appello soltanto in presenza di un motivo di destituzione (ad es. di una grave violazione dei doveri d'ufficio, oppure di un crimine o di un delitto alla base del quale si trova un'azione incompatibile con l'attività giudiziaria)?*Osservazioni:* |  |  |
| 3. A livello federale e in diversi Cantoni, nella procedura di rielezione parlamentare possono essere eletti soltanto giudici in carica. Se questi non raggiungono la maggioranza assoluta al primo turno, il posto di giudice interessato deve essere messo a pubblico concorso. In seguito la commissione parlamentare competente esamina le candidature pervenute. Alla successiva procedura di elezione possono partecipare tutte le persone che desiderano assumere la carica di giudice in questione. Si continua a svolgere turni elettorali finché un candidato raggiunge la maggioranza richiesta. Deve essere introdotta una tale procedura di rielezione per i giudici d'appello?*Osservazioni:* |  |  |

Se dovesse avere bisogno di aiuto per la compilazione del questionario, può rivolgersi alla signora avv. Dr. iur. Christa Baumann (christa.baumann@djsg.gr.ch; tel.: 081 252 25 09).

La preghiamo di inoltrare il questionario compilato in ogni sua parte al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

Grazie per la Sua preziosa collaborazione!